



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA' AREA 1
MANUTENZIONE ZONA 1

**ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI LUNGO
LE STRADE PROVINCIALI DELLA CITTA' METROPOLITANA
DI FIRENZE RELATIVI A:**

- SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE
- TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
- POTATURA E/O ABBATTIMENTO PIANTE
- SFALCIO VEGETAZIONE SPONTANEA PERTINENZE
STRADALI

LOTTO 3 - MARRADI

PERIODO: 15 NOVEMBRE 2022 - 14 NOVEMBRE 2026

CUP:

CIG:

CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO	4
Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	5
Art. 3 - VALORE DELL'ACCORDO QUADRO	5
Art. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	6
Art. 5 - REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	6
Art. 6 - CENTRI OPERATIVI DI INTERVENTO E DISTRETTI DI RIFERIMENTO	6
Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO	7
Art. 8 - DEPOSITI, MEZZI D'OPERA E MACCHINARI	7
Art. 9 - SISTEMA DI CONTROLLO SATELLITARE GPS	9
Art. 10 - MODALITA' D'ESECUZIONE	11
Art. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	14
Art. 12 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	15
Art. 13 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	15
Art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	16
Art. 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E RECESSO	16
PARTE 2 –CAUZIONI E GARANZIE	17
Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA	17
Art. 17- RIDUZIONE DELLE GARANZIE	17
PARTE 3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	17
Art. 18 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE	17
Art. 19 - PASSAGGI DI COMPETENZA DA/A ALTRE AMMINISTRAZIONI	18
Art. 20 - CORRISPETTIVI	18
Art. 21 - INVARIABILITA' DEI PREZZI	19
Art. 22 - PAGAMENTI	19
Art. 23 - COMPENSO PER PRONTO INTERVENTO	19
Art. 24 - CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI	19

Art. 25 - SUBAPPALTO	20
Art. 26 - PENALI IN CASO DI RITARDO	20
Art. 27 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SPECIFICI	20
PARTE 4 – DISPOSIZIONI FINALI	21
Art. 28 - ELEZIONE DOMICILIO	21
Art. 29 - IMPOSTE E ONERI FISCALI	21
Art. 30 - NORMATIVA ANTIMAFIA	21
Art. 31 - TRIBUNALE COMPETENTE	21
Art. 32 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	21
Art. 33 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME	21

PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL' AFFIDAMENTO

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un affidamento di servizi da stipulare con un solo operatore economico (art. 54 del D.lgs. n. 50/2016).

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di

- **spalatura meccanica della neve**
- **trattamento antighiaccio;**
- **potatura e/o abbattimento piante ad alto fusto;**
- **sfalcio vegetazione spontanea pertinenze stradali;**

da effettuarsi sulle seguenti strade Provinciali della Città Metropolitana di Firenze – Zona 1:

STRADA	SVILUPPO	COMUNE
SP20 Modiglianese	Km. 10,600	Marradi
SP29 Traversa di Lutirano	Km. 5,800	Marradi
SP74 Marradi - San Benedetto	Km. 13,500	Marradi
SP306 Casolana-Riolese	Km. 19,600	Marradi – Palazzuolo sul Senio
SP477 Dell'Alpe di Casaglia	Km. 16,150	Palazzuolo sul Senio
SR302 Brisighellese-Ravennate	Km. 33,900	Marradi – Borgo San Lorenzo
Totale km.	Km. 99,550	

L'accordo quadro comprende i servizi da svolgersi sulle strade facenti capo al **Lotto 3 Marradi** come sopra specificate - **per il periodo dal 15/11/2022 al 14/11/2026**. Si specifica che per stagione invernale si intende il periodo dal 15 novembre al 15 di aprile dell'anno successivo.

Mezzi e conducenti dovranno essere sempre reperibili nel punto di dislocazione, per il periodo invernale di valenza del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di fare eseguire interventi di spargimento e spalatura neve oltre il periodo invernale, in relazione alle necessità.

Il presente capitolato stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi;
- la durata dell'affidamento;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati.

L'oggetto del servizio, su richiesta della stazione appaltante, dovrà essere eseguito anche in strade del territorio della Città Metropolitana di Firenze di Centri Operativi limitrofi a quello affidato, nel limite del 10% dell'importo dell'accordo quadro, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali e altre indennità di qualsiasi genere.

I servizi richiesti dal presente appalto possono essere così sintetizzati:

- interventi sgombero neve dalla piattaforma stradale;
- intervento di rimozione di accumuli di neve localizzati;
- trattamento antighiaccio con spargimento di sale (cloruri) per disgelo stradale e graniglie;
- trattamento preventivo antighiaccio con spargimento di sale (cloruri) per disgelo stradale;
- intervento di taglio e potatura di rami, abbattimento di piante e di altra vegetazione anche a seguito di eccessivi accumuli di neve;
- sfalcio della vegetazione spontanea sulle banchine e sulle pertinenze stradali.

Il presente servizio include la fornitura, a cura dell'impresa affidataria, dei materiali per disgelo quali cloruri di sodio utilizzati per l'esecuzione del servizio.

La durata del servizio è stabilita all'art. 2 del presente capitolato.

L'ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito all'art. 3 del presente capitolato.

Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare contratti applicativi relativi a singoli interventi ed a garantire la disponibilità dei mezzi previsti dal presente accordo quadro entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

In relazione alla necessità di effettuare interventi invernali ed estivi si procederà all'affidamento di singoli contratti applicativi, sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite all'interno dell'accordo quadro.

La ditta che sottoscrive l'accordo quadro dovrà pertanto eseguire quanto gli verrà ordinato a soddisfazione delle esigenze che si presentano nel corso dell'appalto.

In sede di affidamento dei contratti applicativi basati sull'Accordo Quadro le parti non potranno in nessuna maniera apportare modifiche sostanziali all'accordo stesso.

Nei contratti applicativi la stazione appaltante dovrà tener conto degli oneri della sicurezza sui quali non si applicherà il ribasso d'asta.

L'Amministrazione Città Metropolitana di Firenze procederà all'affidamento del contratto specifico sulla base delle condizioni fissate nell'accordo quadro, definendone oggetto specifico, tipologia, importo e durata contrattuale.

Non appena sottoscritto il presente Accordo Quadro la ditta dovrà fornire al Direttore del Servizio l'elenco dei mezzi richiesti e copia dei relativi libretti di Circolazione.

Art. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata di 48 mesi: dal **15 novembre 2022** al **14 Novembre 2026**.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente capitolato.

Art. 3 - VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo previsto dall'accordo per i servizi invernali ed estivi nel periodo indicato all'art.2 è:

LOTTO 3 - MARRADI			
Importo servizi soggetto a ribasso (erba – neve – potature)	€ 1.420.000,00		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 80.000,00		
Importo servizi e oneri	€ 1.500.000,00		€ 1.500.000,00
I.V.A 22%		€ 330.000,00	
Affidamento servizio rilevamento GPS		€ 10.000,00	
Totale somme a disposizione		€ 333.000,00	€ 340.000,00
TOTALE IMPORTO A.Q.			€ 1.840.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza viene stimato in ragione del 5,63%.

Il valore dell'accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino alla concorrenza del valore totale dell'Accordo, che non costituisce per l'impresa il minimo garantito.

In merito alla quantificazione dei costi della sicurezza e all'eventuale redazione DUVRI si precisa che, trattandosi di accordo quadro, gli stessi saranno quantificati e circostanziati nel dettaglio in sede di stipula degli ordini di lavoro/contratti applicativi.

I contratti applicativi derivanti dal presente accordo fisseranno le prestazioni affidate all'appaltatore facendo riferimento ad un arco di tempo correlato alle stagioni a fronte di interventi non predeterminati nel numero ma resi necessari in relazione alle condizioni climatiche.

Art. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, di cui all'art 95 c. 4 lett. b)-c) del d.lgs 50/2016, determinato mediante ribasso sui prezzi unitari.

Art. 5 - REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara per l'affidamento del presente servizio i concorrenti, oltre a non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016, devono altresì possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica economico finanziaria:

1) iscrizione alla C.C.I.A.A.;

2) svolgimento, in forma singola e/o associata, di servizi di spalatura neve, nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, per un importo, iva esclusa, di almeno €. 200.000,00;

3) possesso/disponibilità dei seguenti mezzi e attrezzature individuati come requisito minimo:

- **n. 8 (otto)** automezzi di potenza non inferiore a 69,92 kw o 95 hp dotati ognuno di lama spalaneve orientabile, della larghezza minima di 2,5 metri, di cui 3 (tre) con attrezzatura spargisale, per il trattamento antighiaccio, della capacità minima di q.li 10 per materiale antighiaccio (sale, graniglia ecc.);
- **n. 4 (quattro)** automezzi di potenza non inferiore a 69,92 kw o 95 hp dotati di braccio tagliaerba con testa trinciante di larghezza non inferiore a 1,00 mt. e braccio telescopico non inferiore a mt. 5,00;
- **n. 1 (uno)** cestello elevatore;
- **n. 4 (quattro)** attrezzature manuali meccaniche (decespugliatori).

4) disporre in proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, comodato, ecc., di strutture per il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi e piazzali per il ricovero dei mezzi d'opera e per lo stoccaggio del cloruro di sodio (salgemma o sale marino). Detti depositi e/o piazzali e impianti dovranno essere situati all'interno del lotto oggetto del presente Accordo.

Immediatamente prima della stipula del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà produrre il titolo di possesso/detenzione dei mezzi, attrezzature e strutture dichiarati pena la revoca dell'aggiudicazione e l'applicazione delle penali di cui all'art. 113 bis comma 2 D.Lgs. 50/2016.

Nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro l'Amministrazione Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso, ai fini della stipula dell'accordo quadro.

Art. 6 - CENTRI OPERATIVI DI INTERVENTO E DISTRETTI DI RIFERIMENTO

Per maggiore tempestività d'intervento il territorio oggetto del presente accordo quadro (Lotto 3 Marradi - Zona 1 di manutenzione stradale) è stato suddiviso in tre distretti, ciascuno dei quali comprende varie aree, come sotto indicate, che raggruppano strade provinciali che sono collegate tra loro o che sono ubicate nelle immediate vicinanze:

ATTREZZATURA SERVIZIO INVERNALE				
LOTTO	DISTRETTO	STRADA	ATTREZZATURA RICHIESTA	
			Attrezzatura Distretto	Attrezzatura LOTTO
LOTTO 3 C.O. MARRADI	<i>1) Palazzuolo sul Senio</i>	SP306 Casolana Rilese	n° 3 Lamae	8 mezzi con 8 lame e 3 spargisale
		SP477 Dell'Alpe di Casaglia	n° 1 spargitori	
	<i>2) Marradi</i>	SR302 Brisighellese Ravennate da km. 38+000 a 63+000	n° 3 Lamae	
		SP74 San Benedettese	n° 1 spargitori	
	<i>3) Lutirano</i>	SR302 Brisighellese Ravennate da km. 63+000 a 71+600	n° 2 Lamae	
		SP20 Modiglianese	n° 1 spargitori	
		SP29 Di Lutirano		

ATTREZZATURA TAGLIO ERBA			
LOTTO	DISTRETTO	STRADA	ATTREZZATURA RICHIESTA
			Attrezzatura LOTTO
LOTTO 3 C.O. MARRADI	<i>1) Palazzuolo sul Senio</i>	SP306 Casolana Rilese	4 mezzi con braccio falciante 4 decespugliatori 1 cestello elevatore
		SP477 Dell'Alpe di Casaglia	
	<i>2) Marradi</i>	SR302 Brisighellese Ravennate da km. 38+000 a 63+000	
		SP74 San Benedettese	
	<i>3) Lutirano</i>	SR302 Brisighellese Ravennate da km. 63+000 a 71+600	
		SP20 Modiglianese	
		SP29 Di Lutirano	

Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'offerta dell'appaltatore;
- l'elenco prezzi unitari posto a base dell'offerta;
- DUVRI/POS
- cauzione definitiva.

Art. 8 - DEPOSITI, MEZZI D'OPERA E MACCHINARI

Depositi

L'appaltatore deve disporre in proprietà o disponibilità, di strutture per il ricovero dei mezzi di servizio, di depositi e idonei piazzali per il ricovero dei mezzi d'opera e per lo stoccaggio di almeno 90 tonnellate di cloruro di sodio (salgemma o sale marino). Detti depositi e/o piazzali e impianti dovranno essere situati all'interno del lotto oggetto del presente Accordo.

Il carico del sale o degli altri agenti disgelanti sui mezzi spargitori attraverso pala caricatrice è a carico dell'appaltatore.

All'inizio della stagione invernale deve essere disponibile presso il deposito suddetto, ad uso esclusivo del servizio oggetto dell'appalto, una quantità di sale antigelo adeguata a soddisfare le esigenze di tutta la stagione invernale. Al termine della stagione invernale, al termine di ogni servizio di salatura ed ogni qual volta il sale dovesse essere inutilizzato per lunghi periodi, l'appaltatore deve provvedere a coprirlo e ripararlo adeguatamente mediante appositi teli impermeabili o tettoie, interamente a proprie spese. Tali quantitativi di sale devono essere costantemente reintegrati, previa comunicazione alla Stazione Appaltante, al fine della garanzia del mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle strade oggetto dell'appalto. L'acquisto dei materiali disgelanti da parte dell'Appaltatore, sarà compensato con i prezzi, soggetti a ribasso di contratto, stabiliti nell'Elenco Prezzi Unitari.

Mezzi d'opera

I mezzi da mettere a disposizione per il servizio oggetto del presente appalto, omologati, revisionati e comunque in regola per la circolazione stradale, devono essere pronti per l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre essere predisposti per l'immediata installazione di apposita attrezzatura per lo sgombero neve e/o spargimento di sale.

I mezzi devono essere adibiti prioritariamente al servizio lungo le strade oggetto del presente Accordo Quadro e possono essere utilizzati per un servizio analogo presso altri enti o privati solo se tale impiego non pregiudica il corretto svolgimento del servizio per la Città Metropolitana di Firenze.

Tutti i dati relativi ai vari automezzi, macchine agricole ed attrezzature (modello, potenza, targa, numero di telaio, ecc.), polizze assicurative ed elenco del personale impiegato, e localizzazione dei mezzi stessi, devono risultare dal verbale di consegna, attestante l'inizio della prestazione di servizio.

Tutti i mezzi devono essere collegati fra loro e con la sede operativa dell'appaltatore mediante telefoni cellulari che assicurino la copertura della zona di intervento.

Le generalità di tutti i conducenti devono essere comunicate alla Città Metropolitana di Firenze, così come quelle del responsabile del coordinamento del servizio designato dall'appaltatore.

Nel caso di impresa agricola aggiudicataria dell'appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei mezzi sono il titolare dell'impresa, i coadiuvanti iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica.

Nel caso di società agricola aggiudicataria dell'appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei mezzi sono i soci iscritti alla gestione INPS-area agricola, i collaboratori del socio iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica.

I mezzi devono essere della potenza non inferiore a 69,92 kW e comunque adeguata al tipo di servizio, rimanendo la facoltà della Città Metropolitana rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei per i tratti stradali oggetto dell'appalto.

Nel presente capitolato per "mezzi" si intendono macchine funzionanti comprensive di conducenti; in essi sono compresi inoltre il combustibile, l'energia elettrica, il lavaggio, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine.

E' compresa inoltre la quota di assicurazione, ammortamento, manutenzione, inoperosità, pezzi di ricambio, spese generali e utile dell'impresa.

Gli oneri per gli agganci delle attrezzature sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Gli autocarri ed i trattori utilizzati per lo sgombero neve e il trattamento antighiaccio saranno muniti di catene alle ruote motrici, adeguatamente zavorrato e con a disposizione quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare e sollecito, in qualunque momento possa risultare necessario.

I mezzi e le attrezzature devono essere omologati e disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione; gli stessi mezzi devono essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature e devono avere una specifica assicurazione per lavori eseguiti sulla sede stradale.

L'impiego di lame, di spargisale o altra attrezzatura di dimensioni superiori a quelle minime richieste, o di mezzi con potenza superiore non previsti nell'elenco prezzi, non dà luogo a corresponsione di compensi ulteriori.

Attrezzature: lame sgombraneve

La lama sgombraneve che l'Impresa deve adottare ha le seguenti caratteristiche:

- lama lunghezza minima del coltello cm. 250 su trattore doppia trazione o Autocarro attrezzato;

La lama da utilizzarsi per lo sgombero neve é del tipo metallico a movimenti idraulici, con comandi nella cabina dell'automezzo, con caratteristiche idonee (peso, spessore e altezza) a svolgere il servizio sulle strade oggetto dell'appalto.

Sono richiesti i seguenti movimenti:

- ROTAZIONE della lama nei due sensi a formare un angolo minimo di 70° per lo scarico laterale della neve;

- OSCILLAZIONE orizzontale per consentire l'adattamento alle pendenze trasversali della carreggiata stradale;

- AMMORTIZZAZIONE dell'alerone per evitare danni a manufatti nell'eventualità di urti fortuiti;

- SOLLEVAMENTO totale dell'attrezzo per gli spostamenti e le manovre.

L'Appaltatore dovrà controllare, prima e durante il corso del servizio, lo stato di usura dei coltelli delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli a propria cura e spesa nel caso di inadeguatezza; del pari, dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'Appaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare.

Attrezzature: spargitore di materiali disgelanti.

Lo spargitore di sale, montato su autocarro o trattore, dotato di silos o tramoggia con automatismo meccanico o a traino, deve essere dotato di dispositivo di messa in funzione dello spargimento del sale e della regolazione della quantità di spargimento azionabile dalla cabina di guida del mezzo.

Caratteristiche braccio tagliaerba.

Il braccio tagliaerba deve essere dotato di testa trinciante di larghezza non inferiore a 1,00 mt. e braccio telescopico non inferiore a mt. 5,00.

Dispositivi di visibilità diurna e notturna.

I mezzi e le attrezzature devono disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione. L'Appaltatore dovrà provvedere inoltre a dotare gli automezzi da impiegare della seguente targa di segnalazione:

- nella parte posteriore dovrà essere applicato un cartello con supporto di alluminio spessore 25/10 mm e pellicola retroriflettente di Classe 2, che riporterà il segnale "Passaggio obbligatorio per veicoli operativi" di cui alla figura II/398 art. 38 del Regolamento C.d.S.

I mezzi devono essere, inoltre, dotati di fari posizionati in modo da ridurre al minimo le zona d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l'abbagliamento dei veicoli.

Grava sull'appaltatore l'onere di reperire le macchine in grado di sostituire i mezzi che dovessero essere posti fuori uso da guasti, incidenti o provvedimenti di agenti di polizia stradale, con altri dello stesso tipo, senza per questo, poter avanzare eventuali richieste di maggiorazioni o compensi particolari. La sostituzione di un mezzo o delle attrezzature deve essere tempestivamente e preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Firenze.

Le Macchine Agricole che sono impiegate come macchine operatrici sgombraneve devono effettuare visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione con le speciali attrezzature montate (lame, vomeri, sgombraneve e salatori), e devono richiamare nella carta di circolazione la dicitura che la qualifica come tale, come ribadito nelle circolari n. 39075/07 e n. 66346/07 del Ministero dei Trasporti.

Art. 9 - SISTEMA DI CONTROLLO SATELLITARE GPS

Per assicurare un efficiente e puntuale coordinamento dei veicoli operativi, impiegati nel servizio di trattamento antighiaccio e sgombero neve, e un giusto compenso del servizio effettuato,

L'Amministrazione appaltante fornirà a proprie cure e spese, sui mezzi messi a disposizione dall'Appaltatore per il servizio invernale, un sistema satellitare "GPS" per la localizzazione dei veicoli.

La Ditta Appaltatrice è obbligata ad accettare la fornitura di dette apparecchiature ed a verificarne il funzionamento, segnalando immediatamente alla Stazione appaltante eventuali anomalie di funzionamento.

Per esigenze di continuità del sistema operativo di gestione, il dispositivo di localizzazione, dovrà essere mantenuto funzionante con continuità solo durante l'effettuazione del servizio.

Il soggetto appaltante si impegna a non effettuare rilevazioni di movimento dei veicoli, durante i periodi esclusi dall'operatività riferita ai servizi di trattamento antigelo e sgombero neve per la Città Metropolitana di Firenze.

Durante i periodi di svolgimento del servizio di trattamento antighiaccio e sgombero neve, il sistema GPS rileverà, con una frequenza minima indicata e stabilita dalla Stazione appaltante, la posizione e le attività dei veicoli operativi impegnati negli interventi lungo le strade provinciali.

I dati rilevati saranno trasmessi ad una centrale di controllo, nella quale, con appositi software gestionali, saranno trattati, per fornire i rapporti di sintesi giornaliera/settimanale/mensile degli atti dei singoli veicoli operativi, con riferimento alle ore di lavoro, ai chilometri percorsi e al funzionamento delle attrezzature in monitoraggio.

Resta a carico della Stazione Appaltante l'onere per la fornitura dei dispositivi e delle attrezzature hardware e software necessarie alla gestione del sistema.

Alla conclusione dell'appalto, i dispositivi suddetti saranno riconsegnati alla stazione appaltante.

L'Appaltatore resta l'unico responsabile per dispositivi non funzionanti o trasferiti o smontati senza autorizzazione e per ogni eventuale danno arrecato durante l'utilizzo, gli stessi dovranno essere risarciti alla ditta fornitrice degli stessi:

- nel caso di danni provocati da urti, cadute accidentali o comunque causati da uso improprio o per mancata riconsegna, lo stesso è tenuto al risarcimento di € 200,00 più IVA/cad;
- nel caso in cui non venga riconsegnato il cavetto e/o lo spinotto di collegamento è tenuto al risarcimento di € 10,00 più IVA/cad.

Tali importi saranno trattenuti dalla prima contabilità dei servizi utile o dal pagamento del compenso settimanale di fermo macchina.

Il rifiuto ad installare il sistema in oggetto, comporterà l'immediata rescissione in danno del contratto.

Tale dispositivo, che verrà consegnato in comodato d'uso, dovrà essere eventualmente fissato al veicolo (a cure e spese dell'aggiudicatario) in modo che sia protetto e sia attivo in modo continuo; dovrà essere alimentato attraverso apposita presa elettrica a 12/24v. (presa accendisigari ecc.), collegata alla batteria, e dovrà rimanere acceso con continuità per il periodo di fornitura dei servizi. E' compito dell'Appaltatore garantire l'installazione a regola d'arte del dispositivo, la manutenzione, comunicare l'eventuale sostituzione in qualunque evenienza e con tempestività, attivare e controllare il corretto funzionamento del sistema ogni qual volta vi sia una allerta meteo ed **avvisare immediatamente il personale della Città Metropolitana di Firenze per segnalare eventuali problemi o anomalie.**

Non verranno erogati i compensi per il tempo in cui non risulti attivo il sistema di controllo senza adeguata giustificazione, in quanto questo strumento permette uno scambio informativo continuo verso l'Ente.

La mancata attivazione del dispositivo comporterà il mancato pagamento del servizio svolto, fatto salvo quanto previsto al successivo art.24

Il dispositivo comprenderà un ricevitore GPS per rilevare continuamente la posizione del veicolo sul territorio, tale posizione sarà memorizzata dal dispositivo e lo storico dei movimenti del veicolo sarà trasmesso periodicamente ai Tecnici dell'ufficio Manutenzione Stradale Zona1 della Città Metropolitana di Firenze.

In qualsiasi momento il personale della centrale di controllo della Città Metropolitana di Firenze potrà connettersi al dispositivo di bordo per visualizzare su una mappa la posizione del mezzo e seguirne i movimenti, allo scopo di accertare la situazione di percorribilità della strada.

Art. 10 - MODALITA' D'ESECUZIONE

Conducenti e mezzi, nel periodo di prestazione dei servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio, dovranno essere reperibili h. 24 a semplice richiesta dell'Amministrazione. La ditta dovrà immediatamente intervenire all'ordine del personale della Città Metropolitana di Firenze ed entro il termine massimo di 30 minuti dovrà essere sul tratto assegnato.

Il servizio, su richiesta della stazione appaltante, con i limiti e come previsto dall'art. 1, può essere all'occorrenza ampliato oltre le strade incluse nel lotto assegnato. In tal caso saranno applicati i prezzi contrattualmente stabiliti senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.

Alla partenza dello spalaneve o dello spandisale il conducente del mezzo attiverà il dispositivo GPS di geolocalizzazione che verrà spento al rientro del mezzo a spalatura o salatura ultimata.

a) Sgombero neve

1) Lo spalaneve, di norma, dovrà entrare in azione non appena la neve abbia raggiunto l'altezza minima di cm. 3 (tre) in uno qualunque dei punti del tronco da sgombrare e si fermerà quando l'altezza della neve sia inferiore alla minima salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione. Lo spalaneve ed il relativo mezzo di locomozione dovranno essere sempre in piena efficienza ed in completo assetto.

La Ditta è tenuta a ottemperare alle disposizioni che le verranno impartite dall'Amministrazione a mezzo del proprio personale.

2) Lo sgombero verrà eseguito per metà larghezza della sede stradale in andata e per l'altra metà in ritorno, operazione da ripetersi fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve, secondo le prescrizioni dell'Amministrazione.

Lo sgombero sarà valutato in base al tempo impiegato sul tronco stradale assegnato e sgombrato, intendendosi completato lo stesso sgombero quando sia stata effettuata l'andata su un lato e il ritorno sull'altro oltre i successivi allargamenti dovuti eseguiti sempre in fase successiva e comunque su richiesta dell'Amministrazione. Qualora si rendessero necessari sgombri di pulizia o di allargamento della sede viabile o su aree e strade pubbliche limitrofe necessarie per la sicurezza della circolazione, il compenso verrà conteggiato con i prezzi di elenco. La larghezza della sezione sgombrata dovrà essere la massima consentita dalla sezione stradale. Nel primo sgombero (andata e ritorno) essa non dovrà essere inferiore alla larghezza compresa fra i cigli della banchina, o fra la segnaletica di margine in caso di banchina pavimentata. Negli sgomberi successivi ove non sia possibile mantenerla nella larghezza primitiva, la sezione sgombrata potrà essere proporzionalmente più stretta, e potrà essere ridotta soltanto in presenza di ostacoli permanenti ed accidentali posti lateralmente alla carreggiata.

In caso di presenza di ostacoli accidentali o veicoli fermi che rappresentano ostacolo per lo sgombero della neve o un blocco della circolazione l'Appaltatore è tenuto a comunicarlo immediatamente all'Amministrazione.

Lo sgombero dovrà risultare di andamento uniforme privo di restringimenti, qualora si verificassero, l'Appaltatore è tenuto a rettificarle a proprie cure e spese ricorrendo se necessario alla manodopera occorrente.

3) L'Appaltatore, all'inizio del servizio, dovrà avvisare tempestivamente il personale di riferimento della Città Metropolitana. In mancanza di personale dell'Ente, l'appaltatore dopo aver constatato la necessità di effettuare il servizio, potrà iniziarlo sotto la propria responsabilità avvisando immediatamente l'assistente di zona o i responsabili dell'Ufficio della Direzione Viabilità o il Servizio di Reperibilità o la sala operativa della Protezione Civile. In mancanza di personale dell'Ente, l'appaltatore potrà iniziare il servizio anche su semplice richiesta delle forze dell'Ordine presenti sul territorio (Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, ecc.) annotando in maniera dettagliata i riferimenti del richiedente, comunque, dopo aver constatato la necessità di effettuare il servizio, potrà iniziarlo sotto la propria responsabilità avvisando l'assistente di zona o i responsabili dell'Ufficio della Direzione Viabilità o il Servizio di Reperibilità o la sala operativa della Protezione Civile. In tal caso, a fine servizio, dovrà comunicare al personale di cui sopra le strade sgombrate e le ore effettivamente lavorate.

4) Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per eventuali sgomberi extracontrattuali per i cumuli di neve che si formassero sulla strada per effetto di gonfiate, valanghe e slavine che, per il loro eccessivo ingombro impedissero la continuazione dello sgombero con lo spalaneve.

6) Al termine del servizio l'Appaltatore dovrà comunicare tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dal Responsabile del Servizio, il resoconto del servizio effettuato indicando personale e mezzi utilizzati, ore effettuate, chilometri percorsi.

b) Spargimento di sali disgelanti e di graniglia

1) Lo spargimento di sali disgelanti, graniglia, pietrischetto o sabbia, miscelati o meno sarà effettuato con spandisale avente capienza idonea per il regolare svolgimento del servizio nel tronco affidato.

2) Il mezzo dovrà viaggiare sempre con catene da neve e dovrà essere dislocato nel punto più idoneo nell'ambito del distretto, di competenza del servizio.

3) Lo spargimento dei materiali dovrà essere effettuato in modo regolare, in funzione delle condizioni della strada e secondo gli ordini e le istruzioni impartiti dal personale preposto.

4) Il mezzo per spargimento dovrà essere sempre disponibile, in qualsiasi momento del giorno e della notte, e potrà entrare in azione anche su semplice richiesta verbale del personale dell'Amministrazione. In mancanza di personale dell'Amministrazione, l'appaltatore dopo aver constatato la necessità di effettuare il servizio, potrà iniziarlo sotto la propria responsabilità avvisando immediatamente l'assistente di zona o i responsabili dell'Ufficio della Direzione Viabilità o il Servizio di Reperibilità o la sala operativa di Protezione Civile. In tal caso, a fine servizio, dovrà comunicare al personale di cui sopra le ore effettivamente lavorate, oltre al quantitativo di sali disgelanti e/o di inerti utilizzati.

L'intervento con i mezzi spandisale dovrà essere effettuato ogni qualvolta si verifichi la necessità del servizio anche in modo preventivo e nei tratti stradali dove normalmente si verificano delle condizioni di gelo. Il mezzo dovrà intervenire in strada carico dei materiali occorrenti (sali disgelanti, graniglia, sabbia ecc.). L'onere del caricamento dei materiali, sarà sempre a carico dell'Appaltatore.

5) All'Appaltatore sarà riconosciuto e compensato col prezzo orario di cui all'allegato elenco, il cosiddetto "tempo morto" per viaggi a vuoto nel caso sia comandato dall'Amministrazione provinciale o dalle forze dell'ordine, per cause di forza maggiore, a disgelare tronchi di strada diversi da quelli affidati in appalto.

Nel caso che durante tali spostamenti si dovessero presentare blocchi alla circolazione, il periodo di fermo del mezzo sarà compensato con lo specifico prezzo per servizio in standby.

7) Al termine del servizio l'Appaltatore dovrà comunicare tramite fax o posta elettronica agli indirizzi indicati dal Responsabile del Servizio, il resoconto del servizio effettuato indicando personale e mezzi utilizzati, ore effettuate.

Fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore nel garantire in ogni momento l'agibilità della strada e la sicurezza della circolazione stradale e tenuto conto della variabilità dei dosaggi in funzione di vari parametri atmosferici e ambientali (altitudine, pressione atmosferica, umidità, temperatura, intensità delle precipitazioni,...), che dovranno comunque essere valutati e considerati da parte dell'Appaltatore durante l'espletamento del servizio, si riportano qui di seguito alcuni quantitativi indicativi di sale, che dovranno essere sparsi sul piano viabile, distinti in funzione delle condizioni atmosferiche, quale quantitativo minimo indicativo da utilizzare:

trattamento del piano viabile	sparsa sale grammi/mq
in fase preventiva con temperatura esterna compresa tra 0°C e -5°C	10
in fase preventiva con temperatura esterna compresa tra -5°C e -12°C	12
in fase preventiva con temperatura esterna inferiore a -12°C	15
in presenza di formazioni di ghiaccio e/o precipitazioni nevose	30

Sarà facoltà del direttore del servizio o dei suoi collaboratori, richiedere ulteriori e maggiori quantitativi di sparsa sale in funzione delle condizioni atmosferiche.

Si fa presente che in strade con pavimentazione drenante, i quantitativi indicativi di cui sopra dovranno essere aumentati, con divieto di utilizzare sabbie o graniglia.

Le prestazioni orarie relative al carico del sale antigelo effettuato dalla ditta con pala o escavatore proprio, si intendono già remunerate e calcolate nel compenso.

c) Sfalcio erba, potature e abbattimenti.

Gli interventi di sfalcio della vegetazione sulle banchine e pertinenze, la potatura e l'eventuale abbattimento di piante ad alto fusto avverrà a seguito di ordine di lavoro emanato dal Responsabile dell'Esecuzione.

Lo sfalcio della vegetazione sarà eseguito sulle banchine e sulle scarpate delle strade ed in tutte le pertinenze della strada oggetto del servizio con l'utilizzo contemporaneo di almeno 2 mezzi dotati dell'attrezzatura minima richiesta.

Il servizio di sfalcio dovrà essere eseguito in maniera accurata con braccio tagliaerba con testa trinciante per una larghezza minima, quando possibile, di almeno 2 metri ogni lato della carreggiata e allargamento nelle curve cieche per ripristinare le condizioni di visibilità, anche in scarpata, e con idonea attrezzatura manuale/meccanica a motore (decespugliatori) alla base della segnaletica stradale verticale, alla base e sui muri che delimitano la sede stradale, lungo le zanelle ed in prossimità delle caditoie e dei pozzetti ove vi sia la presenza di vegetazione, alla base dei montanti verticali dei guard-rail e comunque in ogni condizione ove non sia possibile intervenire con la testa trinciante del braccio tagliaerba.

I residui delle lavorazioni dovranno essere sempre allontanati dalle sede stradale anche a mezzo di apposite attrezzature (soffiatori).

Gli interventi sulle piante ad alto fusto sia di potatura che di abbattimento dovranno essere eseguite con cestelli elevatori di idoneo sviluppo in altezza in modo che i tagli siano eseguiti ad altezza dell'operatore. Le parti sezionate potranno essere accantonate sulla banchina stradale, rimosse al termine della lavorazione e trasportate in discarica autorizzata.

L'estensione lineare o la superficie complessiva massima di sfalcio su ogni strada di competenza, al netto delle parti vuote e senza presenza di vegetazione, che sarà considerata in sede di contabilizzazione, escludendo interventi parziali, è stimata, di massima e non vincolante in sede di contabilità, come segue:

Denominazione	km_INIZIO competenza	km_FINE competenza	Estesa_Parz (Km)	Estensione lineare sfalcio (ml)	Larghezza di sfalcio (ml)	Totale sfalcio (mq)
SP20 "Modiglianese"	0+000	10+360	10,360	10.000,00	4,00	40.000,00
SP29 "Traversa di Lutirano"	0+000	5+770	5,770	5.700,00	4,00	22.800,00
SP74 "Marradi S.Benedetto"	0+000	13+501	13,501	13.000,00	4,00	52.000,00
SP306 "Casolana - Riolese"	28+890	48+440	19,550	18.450,00	4,00	73.800,00
SP477 "Dell'Alpe di Casaglia"	0+000	16+134	16,134	15.500,00	4,00	62.000,00
SR302 "Brisighellese - Ravennate"	38+000	71+670	33,670	30.500,00	4,00	122.000,00
			98,985	93.150,00		372.600,00

Il compenso per tali interventi è stabilito a misura con i prezzi di cui al Prezzario dei Lavori della Toscana - Anno 2022 - luglio – Provincia di Firenze.

Art. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali.

- ❖ D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm. - Nuovo Codice della Strada
- ❖ D.P.R 16/12/1992 n.495 e ss.mm. - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo Codice della Strada
- ❖ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo
- ❖ Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
- ❖ D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle prescrizioni contenute nei sopra citati decreti a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza degli utenti e l'avvenuta formazione specifica di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.

Copia del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, l'elenco degli addetti e copia dei relativi attestati di formazione dovrà essere inviata al Responsabile del Procedimento prima della stipula dell'accordo quadro.

Dovrà altresì essere comunicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori.

Con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro a salvaguardia della sicurezza e della salute dei propri dipendenti, senza che il seguente elenco possa essere ritenuto limitativo, l'appaltatore dovrà:

- a) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei dipendenti.
- b) fornire ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi delle lavorazioni e delle operazioni da effettuare, esigere e verificare che questi vengano regolarmente utilizzati;
- c) istruire i dipendenti affinché non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- d) dotare i dipendenti di apposito cartellino identificativo personale riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica;
- e) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea da personale addestrato;

Inoltre in caso di emergenza dovrà adottare tutte le misure che ritiene necessarie a salvaguardia dell'incolumità delle persone (propri dipendenti, utenti della strada ed altre eventuali persone interessate) dandone immediata comunicazione alla stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dalla L.R. n. 13 del 29.02.2008 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dal D.P.G.R n. 45 – Regolamento di attuazione della L.R. 8 marzo 2008, la L.R. n. 38 del 13.07.2008 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) nonché al Protocollo d'Intesa sulla regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni per gli appalti dei lavori pubblici nella Provincia di Firenze “approvato con Delibera G.P. n. 197 del 21.06.2007”.

Art. 12 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

La ditta prima della stipula del contratto potrà liberamente esercitare il suo diritto di prendere informazioni necessarie ed opportune al buon svolgimento dell'appalto anche a mezzo dell'Amministrazione metropolitana; conseguentemente confermerà, al momento della firma del contratto, di aver acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: lo stato in cui si trovano e la natura dei luoghi comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche, idrogeologiche, le condizioni locali inclusi i vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici ed ambientali e la presenza di sottoservizi ed ogni altro elemento in grado di influire sul costo dei lavori fra cui strade di accesso, cave, discariche, permessi etc.

La Ditta non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo di ogni ordinativo per difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

Per ogni contratto sottoscritto in virtù dell'accordo quadro, l'Appaltatore dovrà provvedere:

- 1) ad acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per l'uso su strada degli automezzi da attrezzare per sgombero neve, spargimento sale, taglio vegetazione e relative attrezzature, per la regolare prestazione dei servizi oggetto del presente capitolato, e a dotare gli automezzi e le attrezzature di tutti gli accessori ed i dispositivi di segnalazione, luminosi e non, secondo le norme del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme in materia;
- 2) ad applicare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di appalto di Servizi;
- 3) ad applicare le disposizioni di legge e gli accordi sindacali in materia di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie dei dipendenti, se richiesto dovrà darne prova all'Amministrazione in caso di inadempienza in presenza di denuncia dei competenti organi di vigilanza.
- 4) ad attuare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni dei servizi in oggetto, e se Cooperative, nei confronti anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti, alla data di presentazione dell'offerta, dai contratti di lavoro collettivi e non, vigenti per le categorie e le zone in cui sono prestati i servizi in oggetto, nonché le ulteriori condizioni risultanti da modifiche od integrazioni e da ogni altro contratto, collettivo e non, ed accordo successivamente stipulato per le categorie e le zone di prestazione dei servizi, ed a continuare ad applicare i suindicati contratti ed accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse; in caso di violazione ai suddetti obblighi, in presenza di inadempienza accertata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un importo corrispondente a quello dell'inadempienza accertata, fino a quando l'organo vigilante sunnominato non avrà accertato la corresponsione ai dipendenti quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita - si precisa che sulle somme eventualmente ritenute ai sensi dei punti 3) e 4) non saranno corrisposti interessi di nessun genere ed a nessun titolo e che di tutti gli oneri specificati è stato tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco;
- 5) a farsi carico di tutti gli oneri indiretti relativi alla prestazione dei servizi assunti (ricovero per gli addetti, i mezzi e le attrezzature in luogo idoneo, i rilievi e le misurazioni in contraddittorio che si rendessero necessarie, ecc.).
- 6) la ditta affidataria nell'espletamento del servizio assolve ad un Servizio di pubblica utilità per una Pubblica Amministrazione, pertanto è tenuta a tenere un comportamento corretto e disponibile nei confronti degli utenti stradali, tenendo sollevata l'Amministrazione appaltante da qualunque molestia o lamentele di terzi in conseguenza del servizio;
- 7) adottare tutti gli accorgimenti necessari per rendere compatibili il servizio oggetto dell'appalto con il mantenimento del pubblico transito.

Art. 13 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dell'appalto.

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dell'appalto nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti alle lavorazioni. Le cautele dovranno essere finalizzate anche a non causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

Art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti.

E' inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991, n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Art. 15 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E RECESSO

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, su disposizione della Stazione Appaltante nei seguenti casi:

1. gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
2. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
3. in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010;
4. nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
5. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
6. mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
7. nel caso di indisponibilità della ditta all'esecuzione di contratti specifici;
8. qualora per due eventi consecutivi, nel corso dell'esecuzione di uno dei contratti applicativi dell'accordo quadro, vengano contestate alla ditta gravi e ripetute violazioni o inadempienze con applicazione di penali;
9. arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
10. in caso di mancato intervento per più di due volte alla richiesta di attivazione in caso di evento di spalatura o di prevenzione antighiaccio, all'interno di un singolo contratto specifico;
11. l'irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

12. in caso di rifiuto di usare il dispositivo gps di tracciamento del servizio di spalatura e/o trattamento antighiaccio.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la SA ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

L'Impresa è in ogni caso tenuta al risarcimento dei danni.

La Città metropolitana di Firenze può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

La sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, o il sopravvenire di qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, costituisce motivo di recesso dal contratto. È fatto divieto all'aggiudicatario di recedere dal contratto.

PARTE 2 –CAUZIONI E GARANZIE

Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 103, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla stazione appaltante non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del DLGS 50/2016. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 17- RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016 le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall'articolo 93 e dall'articolo 103 del Decreto Legislativo N. 50/2016.

PARTE 3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 18 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato a presentare una polizza RCA su aree pubbliche o private con un massimale unico non inferiore a € 12.000.000,00 per ogni mezzo utilizzato, compreso il rischio trasportati e la responsabilità dei conducenti. Tale polizza dovrà riportare una appendice che preveda la copertura assicurativa per lo svolgimento del Servizio sia di neve, sia di spargimento sale. La polizza dovrà essere

presentata all'ENTE prima dell'inizio del servizio. La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti dell'ENTE anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire l'intero periodo del contratto fino al termine previsto per l'emissione dell'attestazione di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.lgs 50/2016. La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore deve comprendere, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno.

Il Concessionario ha l'obbligo trasmettere copia dei contratti di assicurazione previsti dal presente articolo prima della firma del contratto.

Art. 19 - PASSAGGI DI COMPETENZA DA/A ALTRE AMMINISTRAZIONI

Nella eventualità che nel periodo di validità del singolo contratto un tronco stradale appaltato passasse in tutto od in parte in gestione ad altra amministrazione, l'Appaltatore sarà tenuto o meno alla continuazione della prestazione dei servizi assunti, in base alle determinazioni dell'Ente subentrante per il periodo concordato fra gli enti.

Nel caso di presa in consegna di tratti stradali da parte della Città Metropolitana di Firenze l'appaltatore è tenuto a svolgere il servizio anche sui nuovi tratti. In tal caso saranno applicati, sui nuovi tratti, i prezzi contrattualmente stabiliti senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.

Art. 20 - CORRISPETTIVI

Le prestazioni di servizio verranno compensate con i prezzi del **Prezzario dei Lavori della Toscana - Anno 2022 - luglio - Provincia di Firenze** approvato con Delibera di Giunta regionale n. 828 del 18/07/2022, scaricabile all'indirizzo <https://prezzariollpp.regione.toscana.it/2022-1/> e i **prezzi aggiunti** di cui all'elenco prezzi unitari allegato e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara. I prezzi sono determinati valutando tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore, comprese le spese generali, l'alea e l'utile di impresa. Pertanto si intendono comprensivi di tutto quello che occorre per l'esecuzione dei servizi del presente Accordo Quadro, secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

Per i prezzi non contemplati nell'elenco prezzi allegato, l'Impresa sarà compensata sulla base dell'effettivo servizio svolto e con nuovi prezzi ricavandoli da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti già presenti nel Prezzario dei Lavori della Toscana, riportati alla data della formulazione dell'offerta. In caso ci sia la necessità di utilizzare un nuovo costo elementare, non presente nell'Elenco Prezzi, questo dovrà essere determinato a seguito di una indagine di mercato condotta dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto Tali nuovi prezzi saranno definitivi con apposito verbale di concordamento tra il DEC e l'Appaltatore e approvati dal RUP.

Sui nuovi prezzi così desunti dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico dell'OdS, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei servizi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione del servizio o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 21 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi ordini di lavoro ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trovano applicazione l'articolo 1664 e l'art. 1467, del codice civile.

Trovano applicazione, in deroga all'art. 106 comma 1 let. a) quarto periodo del Codice dei contratti, i commi 1 e 2 dell'art. 29 del D.Lgs. 4 del 27/01/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 22 - PAGAMENTI

Per ogni singolo contratto, a decorrere dall'avvio del medesimo, i pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di regolare fattura di importo pari agli interventi contabilizzati dal direttore dell'esecuzione e confermati dal responsabile del procedimento.

Sull'importo netto delle prestazioni da fatturare all'ente l'ufficio procedente provvederà ad operare una ritenuta dello 0,5% che sarà svincolata al momento della liquidazione finale, previa acquisizione del D.U.R.C. regolare, così come previsto dall'art. 5 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016.

Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell'impresa se non verrà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa edile od altri enti previdenziali e assistenziali. L'emissione di un durc non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per le lavorazioni effettuate.

L'appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. *Piano straordinario contro le mafie* pena la nullità assoluta del contratto. L'appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

La fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento e CIG assegnato.

Al termine dell'esecuzione di ogni singolo contratto sarà emessa, entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dall'accettazione dell'ultima esecuzione, l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 23 - COMPENSO PER PRONTO INTERVENTO

Come compenso per il mantenimento continuo a disposizione e in efficienza dei mezzi di sgombramento e per tutti gli altri oneri generici del presente capitolato verrà corrisposto all'Appaltatore un importo per ogni mezzo (sgombrante, spandente o combinato) funzionante, da liquidarsi in ogni caso, vengano o non vengano prestati i servizi in oggetto (vedasi Elenco Prezzi art. PA.1.01) per il periodo dal 15 novembre al 15 aprile dell'anno successivo.

Nel caso i mezzi sgombranti o spandenti non risultino efficienti e funzionali come richiesto l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere la corresponsione del compenso per pronto intervento.

Art. 24 - CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI

Le prestazioni di servizio saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto in gara a tutte le voci dell'*elenco prezzi allegato*.

La contabilità delle prestazioni verrà effettuata applicando al tempo e alle quantità dei materiali impiegati i suddetti prezzi ribassati. La contabilità degli interventi andrà sempre riferita al distretto e/o alla singola tratta stradale.

Verranno riconosciuti maggiori importi per ore notturne, straordinarie, festive, ecc. così come specificato nell'elenco prezzi unitari allegato.

La contabilizzazione degli interventi di spalatura neve e trattamento antighiaccio verrà eseguita con il supporto della strumentazione GPS fornita.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, il dispositivo GPS fornito non funzioni o non sia attivabile, l'appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione. In mancanza di questa non si provvederà alla contabilizzazione e al pagamento della prestazione.

La contabilizzazione dello sfalcio vegetazione, delle potature e di altre lavorazioni non ricomprese nei servizi invernali verrà eseguita a misura.

Art. 25 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, secondo le vigenti previsioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020"

L'appaltatore, nella domanda di partecipazione alla procedura dovrà indicare:

- a - se intende avvalersi dell'istituto del subappalto;
- b - le parti del contratto che intende subappaltare;
- c - che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell'impresa. La stazione appaltante provvederà a corrispondere all'affidatario gli importi dovuti. Salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 13, è fatto obbligo all'affidatario, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Art. 26 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Ferma restando la quantificazione delle penali come previste di seguito per i contratti specifici si precisa che l'applicazione di eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. La ditta prende atto che l'applicazione della penale non preclude il diritto dell'Amministrazione metropolitana di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell'appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione.

Nel caso di entrata in azione dei mezzi spalaneve o spargisale saranno applicate le seguenti penali da trattenersi in sede di contabilità o di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione:

- con un ritardo superiore ai 30 minuti dalla chiamata si applicherà una penale pari ad € 25,00 per ogni mezzora di ritardo per ogni mezzo spalaneve o spargisale;
- in caso di mancato intervento si applicherà una penale pari a 500 €;

In caso di ritardo o mancato intervento la Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alle penali di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore l'onere per le maggiori spese di intervento e l'eventuale danno.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. In caso di mancato intervento per più di due volte all'interno di un contratto specifico o qualora i ritardi siano tali da comportare penali di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'accordo quadro, troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale dall'accordo quadro.

Art. 27 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI SPECIFICI

Il Responsabile del Procedimento provvederà ad affidare a mezzo di contratti specifici i singoli servizi.

I servizi saranno commissionati dal direttore esecutivo di ciascun lotto mediante invio di lettere di ordinazione contenenti il computo dei servizi richiesti e la durata prevista degli stessi. Le lettere di

ordinazione saranno inviate via fax o casella pec come indicato dalla Ditta nella domanda di partecipazione. I contratti saranno stipulati a mezzo di ordinativo-contratto o nei casi che lo richiedano mediante verbale di somma urgenza, vistati dal RdP.

Si intendono allegati ad ogni contratto specifico e sono richiamati all'interno di ciascun ordinativo :

- ACCORDO QUADRO
- Cauzione definitiva di cui all'art 103 del D.Lgs. 50/2016
- Elenco prezzi
- DUVRI/POS

Ciascun ordinativo sarà accompagnato da specifica perizia composta dagli elaborati previsti dalla normativa vigente ed almeno:

- Computo metrico estimativo
- Relazione con individuazione dei tratti di strada oggetto di intervento
- Quadro economico

PARTE 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'appaltatore è quello indicato nell'istanza di partecipazione.

Art. 29 - IMPOSTE E ONERI FISCALI

Il corrispettivo offerto è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto di bollo, registro, diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art. 30 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, 14 con particolare riguardo a quella contenuta nella Legge 31 maggio 1965, n. 575 e nella Legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La stipulazione dell'Accordo Quadro è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative.

Art. 31 - TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie tra le parti così durante l'esecuzione come al termine dei contratti specifici quale che sia la loro natura che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in via giudiziaria secondo la vigente normativa. In tali casi sarà competente il Foro di Firenze. Per la definizione delle controversie è comunque esclusa la competenza arbitrale.

Art. 32 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Art. 33 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'appalto specifico è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'ACCORDO QUADRO, nonché negli elaborati della perizia, qualora diversamente possono disporre, prevalgono sulle disposizioni del Codice Civile.

Oltre alle disposizioni normative fin qui richiamate e per quanto non previsto e non specificato dall'ACCORDO QUADRO, l'appalto è soggetto, all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti, salvo diversa disposizione dei documenti allegati allo specifico contratto:

Il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'Appalto", artt. 1655-1677 in quanto non in contrasto con le norme sui servizi pubblici di seguito richiamate;

Il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

Codice della Strada D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte da ultimo dal D.L. n. 151/2003, dal D.L. n° 269/2003, dal D.P.R. n. 235/2004, dal D.P.R. n. 153/2006 e dal D.P.R. 37/2007;

le leggi, i decreti e le circolari ministeriali, nonché le disposizioni e le Linee Guida dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, vigenti alla data di esecuzione delle prestazioni;

le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comuni interessati dagli interventi di cui all'oggetto dell'appalto;

le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.-U.N.E.I., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificate e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

la Legge 248 del 4 Agosto 2006;

la Legge 123 del 3 Agosto 2007;

la Legge Regione Toscana n. 38 del 13/07/2007;

Regolamento di attuazione L.R.T. n. 38/07 (D.P.G.R. n.45/R del 07/08/08);

D. Lgs 81/2008 testo coordinato con D. Lgs 106/2009 vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro;

Legge 136/2010;

Le forniture verranno certificate secondo la normativa internazionale UNI, EN, ISO 9001/94 e 9002/94, e comunque secondo la normativa in vigore ed entrata in vigore anche successivamente al contratto e valida fino all'emissione del certificato di Collaudo, ancorché qui non espressamente richiamata;

Il Decreto Legislativo n. 50 del 12 aprile 2016 e s.m.i.;

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238;

Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022;

Il Responsabile Unico del Procedimento